

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Mercoledì, 8 febbraio 2023

.....'qt g'38.22''

Stampato il 26 gennaio 2023

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 194/2021	ord. 23 settembre 2021 Tribunale di sorveglianza di Perugia - R. C.	art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti per determinati delitti [nella specie, condannato per partecipazione ad associazione a delinquere volta al traffico di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990] diversi da quelli di cui all'art. 416-bis codice penale e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - Omessa previsione della possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti) - rif. artt. 3 e 27 Costituzione		ZANON	
2	ord. 62/2022	ord. 16 febbraio 2022 Magistrato di sorveglianza di Avellino - L. D. B.	art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenuti condannati per delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, c. 1, della legge n. 354 del 1975 [nella specie, delitti di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990] - Omessa previsione della possibilità di concedere la semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all'art. 50, c. 2, della legge n. 354 del 1975, anche a tali detenuti i quali non abbiano prestato attività di collaborazione con la giustizia ma abbiano avuto accesso ai permessi premio, sulla base di elementi dai quali è stata desunta l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino) - rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione		ZANON	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 93/2022	ord. 14 giugno 2022 Corte d'Appello di Roma - O. P.	artt. 627, c. 3°, e 634, c. 2°, codice di procedura penale (Processo penale - Revisione - Inammissibilità della richiesta - Impugnazione - Accoglimento - Annullamento senza rinvio per la celebrazione di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente - Esclusione in tale ipotesi, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione a seguito della sentenza n. 43121 del 2019, dell'applicabilità della regola di cui all'art. 634, c. 2, codice di procedura penale, per la quale la Corte di cassazione, se accoglie il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità della richiesta, rinvia il giudizio a una diversa Corte d'appello. Giudizio di rinvio - Obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa) - rif. artt. 3, 25, 70 e 111, c. 2°, Costituzione	Avv. Stato: Andrea FEDELI	MODUGNO	
4	ord. 94/2022	ord. 3 febbraio 2022 Corte d'Appello di Napoli - Antonio Barella e altri c/ Metronotte Group spa	art. 8 decreto-legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14/09/2011, n. 148 (Lavoro - Contratto collettivo di lavoro - Sottoscrizione a livello aziendale o territoriale da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda - Realizzazione di specifiche intese - Previsione che estende l'efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati, anche se non firmatari del contratto o appartenenti a un sindacato non firmatario del contratto collettivo) - rif. artt. 2 e 39, c. 1° e 4°, Costituzione	Avv. Stato: Pietro GAROFOLI	AMOROSO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

5	ord. 55/2022	ord. 2 dicembre 2021 Tribunale di Bologna - R.G. C.	<p>art. 429, c. 2° bis, in combinato disposto con art. 458, e 34 codice di procedura penale</p> <p>(Processo penale - Procedimento per delitto punito con la pena dell'ergastolo - Udienza preliminare - Riqualficazione giuridica del fatto tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato - Decreto che dispone il giudizio contenente l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato - Applicazione delle disposizioni dell'art. 458 codice di procedura penale - Richiesta di giudizio abbreviato - Denunciata previsione di una disciplina che consente che a celebrare il giudizio abbreviato sia un giudice che, per limiti funzionali, non può ritenersi "terzo e imparziale" e in quanto non "soggetto soltanto alla legge".</p> <p>Incompatibilità del giudice - Incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice individuato a norma della disposizione di cui all'art. 458 codice di procedura penale, che, per le limitazioni derivanti dall'art. 438, c. 1-bis, codice di procedura penale e per l'impossibilità di fare applicazione dell'art. 521 codice di procedura penale, non può essere considerato "terzo e imparziale" - Mancata previsione)</p> <p>- rif. artt. 101, c. 2°, 111, c. 2° e 6°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</p>	Avv. Stato: Andrea FEDELI	VIGANÒ	
---	--------------	--	--	---------------------------	--------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

6	ord. 81/2022	ord. 30 marzo 2022 Tribunale di Siena - Banca Monte dei Paschi di Siena spa c/Leonardo De Santi	art. 669 quater codice di procedura civile (Processo civile - Competenza e giurisdizione - Procedimenti cautelari - Competenza in corso di causa - Proposizione della domanda cautelare al giudice della causa pendente per il merito - Denunciato effetto, nella sussistenza e per effetto di litispendenza, continenza o connessione, della revoca del provvedimento cautelare, conseguente a incompetenza del giudice, ancorché successivamente adito, che abbia pronunciato decreto cautelare ex art. 669-sexies, comma secondo, parte prima, codice di procedura civile in forza di propria competenza territoriale sull'oggetto della domanda cui la cautela è strumentale) - rif. artt. 3 e 24 Costituzione	Avv. Stato: Paolo GENTILI	SAN GIORGIO	
---	--------------	--	--	---------------------------	-------------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
7	ric. 1/2021	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Piemonte	<p>artt. 2, c. 4°, 4, c. 1°, 7, 7, c. 1°, 8, c. 1°, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 legge Regione Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26</p> <p>(Energia - Norme della Regione Piemonte - Assegnazione delle grandi derivazioni a uso idroelettrico - Previsione che la relativa disciplina non si applica alle nuove concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Applicazione delle procedure a evidenza pubblica per la selezione degli operatori economici solo nei casi di scadenza, decadenza o rinuncia - Attribuzione alla Giunta regionale della disciplina relativa alle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni scadute, decadute o rinunciate - Restrizione dei requisiti soggettivi dei concorrenti alle sole domande di concessione dopo la scadenza, la revoca, decadenza o la rinuncia relative a precedenti titoli concessori - Modifiche alla l. reg. n. 44 del 2020 - Previsione che sono di competenza regionale le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione, nel caso di scadenza, decadenza o rinuncia, delle grandi derivazioni a uso energetico.</p> <p>Previsione che la Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità e i termini per lo svolgimento delle procedure di assegnazione nonché i contenuti minimi del bando di gara - Fissazione, con il suddetto regolamento, dei requisiti organizzativi, tecnici, finanziari e di idoneità professionale specifici richiesti per la partecipazione alle procedure suindicate - Disciplina con regolamento della Giunta delle modalità e dei tempi di svolgimento del procedimento unico di selezione delle proposte progettuali - Previsione che gli eventuali obblighi e limitazioni gestionali cui devono sottostare i progetti di utilizzazione delle opere e delle acque siano fissati dal bando per l'assegnazione delle concessioni - Assegnazione al bando di gara della disciplina volta al miglioramento energetico, al miglioramento e risanamento ambientale, alle misure di compensazione</p>	<p>per Presidente del Consiglio dei ministri (**): Avv. Stato Marco CORSINI</p> <p>per Regione Piemonte (***): Avv. Marialaura PIOVANO Avv. Eleuterio ZUENA</p> <p>per ENEL PRODUZIONE spa e ENEL GREEN POWER ITALIA srl (*): Avv. Massimo LUCIANI</p>	PATRONI GRIFFI	<p>(*) Interveniente ad adiuvandum (**) Atto di rinuncia, perv. a mezzo pec emergenza il 28/09/2022 (***) Accettazione della rinuncia, perv. a mezzo pec emergenza in data 08/11/2022</p>

ambientale e territoriale nonché alle clausole sociali -
Definizione, in accordo tra le Regioni interessate, delle
procedure di assegnazione delle concessioni che
interessano il territorio di più Regioni, sulla base di
protocolli d'intesa approvati dalla Giunta regionale -
Individuazione, con deliberazione della Giunta
regionale, delle ulteriori modalità e condizioni di
esercizio delle derivazioni d'acqua nonché degli
impianti afferenti alle concessioni già scadute per il
tempo necessario al completamento delle procedure di
assegnazione.

Prevista esclusione incondizionata e non limitata nel
tempo degli operatori economici incorsi in un
provvedimento di revoca o di decadenza dalle
procedure di affidamento delle concessioni
idroelectriche.

Modifiche alla l. reg. n. 20 del 2020 - Canone per le
concessioni - Previsione che la Giunta regionale,
acquisito il parere della commissione consiliare
competente, determina con proprio regolamento, tra
l'altro, l'importo unitario della componente fissa e la
percentuale della componente variabile)

- rif. art. 117, c. 1°, 2°, lett. e), e 3°, Costituzione; art.
12 direttiva CE 12/12/2006, n. 123; artt. 12 e 12, c. 1°
ter e quinquies, decreto legislativo 16/03/1999, n. 79;
art. 80, c. 5°, 5°, lett. c) e c-ter), e 10°, lett. a), decreto
legislativo 18/04/2016, n. 50; art. 11 quater decreto-
legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
in legge 11/02/2019, n. 12